



REGIONE CALABRIA
e
AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante

“PATTO D'INTEGRITA'”

Approvato con Delibera di Giunta regionale n. 698 del 03 dicembre 2024



AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
*Il Responsabile per la **Prevenzione***
*della **Corruzione** e della **Trasparenza***




PREMESSO CHE:

- il settore dei “contratti pubblici” è, per sua stessa natura e caratterizzazione, uno dei maggiormente esposti alle ingerenze ed alle pressioni della criminalità comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad un comportamento leale, corretto e trasparente;
- come sancito anche dai più importanti pronunciamenti giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto pubblico, è opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di reciproca lealtà e correttezza;
- è pertanto essenziale che all’attività prevista ed operante su di un piano normativo derivante dalla L. n. 190/2012, si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare gli operatori economici ed i dipendenti pubblici, nonché a rafforzare gli impegni alla legalità, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad effetti sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione degli obblighi assunti dai contraenti;
- la centralità del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata da un primo protocollo d’intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra l’ANAC e la Corte dei Conti con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e vieppiù implementata da un nuovo protocollo d’intesa relativo ai contratti secretati di cui agli artt. 162 comma 5 e 213, comma 3, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 50 del 2016 e sottoscritto dai medesimi contraenti in data 1 Febbraio 2017;
- l’implementazione di siffatto strumento pattizio si pone in sintonia con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese sottoscritte il 15 luglio 2014 per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- Prefetture - UTG ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa, dalle Linee Guida siglate tra l’ANAC ed il Ministero dell’Interno il 16 ottobre 2018 e riguardanti le c.d. “misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui all’art. 32 del



AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
*Il Responsabile per la **Prevenzione***
*della **Corruzione** e della **Trasparenza***



D.L. n. 90/2014 e dal protocollo d'intesa tra l'ANAC e l'AGCOM del 31/07/2024;


- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte delle parti coinvolte nella pubblica contrattazione è dettata dalla volontà della Regione Calabria di dare un segnale forte e decisivo in tema di tutela della legalità e lotta contro ogni forma di violazione della stessa all'interno del territorio regionale calabrese.

VISTI

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii e da ultimo il relativo aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con Delibera Anac n. 605 del 19.12.2023;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il Codice di comportamento dei Dipendenti della Regione Calabria approvato con DGR n. 357 del 21 luglio 2023;
- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente;
- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale Anticorruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;
- le Linee Guida siglate tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre 2018 e riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;
- le linee guida Anac dell'11 aprile 2019 per la disciplina del procedimento



AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
*Il Responsabile per la **Prevenzione***
*della **Corruzione** e della **Trasparenza***



preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.AC. di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell'art. 32 del d. l. 90/2014;

- il comma 17 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 231 del 14 maggio 2024 di presa d'atto del Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Calabria per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, mediante l'acquisizione di dati e successiva elaborazione, finalizzata a migliorare l'individuazione di criticità sugli operatori economici interessati all'aggiudicazione.

SI SANCISCE QUANTO SEGUE


Articolo 1 - Oggetto

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra la Regione Calabria e l'operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a rispettare i principi stabiliti nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs.36/2023) ed a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi, il cui inadempimento comporta l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall'art. 5 del presente Patto.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti della Regione Calabria e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, degli obblighi in esso contenuti, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.



AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza



Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici, dei dipendenti della Regione Calabria nell'ambito delle procedure di gara concernenti l'affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni gara bandita dalla Regione Calabria, costituendone parte integrante e sostanziale.

Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con la Regione Calabria e/o con la S.U.A. Calabria, dai quali viene espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Ai fini della partecipazione alle procedure di gara è richiesta, nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico.

Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici

L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità, a:

- a) segnalare alla Stazione Appaltante e alla Pubblica Autorità competente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di terzi, e a non ricorrere ad alcuna mediazione di qualunque tipo finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- c) dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato, nei casi ivi indicati, con ex dipendenti della Regione Calabria, nonché l'impegno a non costituire rapporti di lavoro nei medesimi casi per tutta la durata del contratto e sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipendenti;



AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza



-
- d) dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Pubblica Autorità competente dei tentativi di concussione e di qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti propri, degli organi sociali o dei dirigenti;
- e) denunciare immediatamente alle forze dell'Ordine e/o all'Autorità Giudiziaria ogni condizionamento di natura criminale o intimidazione, illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità, di natura concussiva e/o corruttiva (a titolo esemplificativo e chiaramente non tassativo, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione di tutti gli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5. Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario o all'eventuale subentrante nel contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'aggiudicatario con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario.


Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità, a:

- a) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- b) rendere pubblici, attraverso l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, i nominativi dei dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali con riferimento alle varie procedure di affidamento;
- c) attivare le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi soprarichiamati di cui alla lett. a) ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici oltre che nel codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria. La Stazione Appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale, in



AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza



relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, nel rispetto del principio del contraddittorio;

- d) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dell'imprenditore, del direttore tecnico e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la Stazione Appaltante (in qualità di Amministrazione contraente) sia venuta legalmente a conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.
- e) l'esercizio della potestà risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, è esercitato dalla Stazione Appaltante (quale Ente contraente) ed è subordinato alla previa determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte dell'Amministrazione contraente della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la predetta Amministrazione e l'operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014.

Più precisamente l'ANAC formulerà apposita proposta che sarà oggetto di autonoma valutazione da parte del Prefetto, ai fini dell'eventuale adozione di misure alternative alla risoluzione del contratto.


Articolo 5 - Sanzioni

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità, resa secondo le prescrizioni della *lex specialis* di gara, si applica l'articolo 101 (Soccorso istruttorio) del Codice dei contratti di cui al d. lgs. 36 del 2023.

L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate del presente Patto comporta, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:



AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza



-
- esclusione dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto e segnalazione ad ANAC ai sensi di legge;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto e segnalazione ad ANAC ai sensi di legge;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto e segnalazione ad ANAC ai sensi di legge.

Articolo 6 - Durata

Il presente Patto di Integrità dispiega integralmente i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica e singola procedura di affidamento di cui al sopraindicato ambito di applicazione.

Articolo 7 – Norma finale

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto d'integrità tra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra i concorrenti stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente secondo i criteri di legge.

FIRMA PER ACCETTAZIONE